



## **Edizione di martedì 10 dicembre 2024**

### **Esecuzione forzata**

**La competenza territoriale nell'espropriazione presso terzi a carico della P.A. (art. 26 bis, comma 1, c.p.c.)**

di **Stefania Volonterio, Avvocato**

### **Responsabilità civile**

**Errata scelta del trattamento medico e responsabilità sanitaria**

di **Alessandra Sorrentino, Avvocato**

### **Procedimenti di cognizione e ADR**

**Inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che mescoli censure di fatto e di diritto**

di **Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

### **Esecuzione forzata**

**Il creditore non può espropriare beni conferiti in fondo patrimoniale e successivamente alienati a terzi se l'acquisto del terzo è stato trascritto prima della trascrizione del pignoramento**

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

### **Comunione – Condominio - Locazione**

**Interpretazione dell'art. 63 disp. att. c.c. in merito agli obblighi dell'amministratore di comunicare ai terzi creditori del condominio le generalità dei condomini morosi**

di **Saverio Luppino, Avvocato**

### **Diritto e procedimento di famiglia**

**Il maggiorenne non autosufficiente fuori sede che torna presso la casa materna legittima la madre a percepire l'assegno di mantenimento**

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

**Procedure concorsuali e Diritto fallimentare**

**Atti successivi alla perdita del capitale sociale e principio di adeguatezza degli assetti**

di **Mario Furno, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso l'Università degli Studi di Verona**

**Diritto Bancario**

**Caratteristiche essenziali del conto corrente bancario**

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

**Soft Skills**

**Leadership e genere: alla ricerca di un equilibrio tra stereotipi e realtà**

di **Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude**

## Esecuzione forzata

---

# ***La competenza territoriale nell'espropriazione presso terzi a carico della P.A. (art. 26 bis, comma 1, c.p.c.)***

di **Stefania Volonterio, Avvocato**

Master di specializzazione

## **Diritto processuale amministrativo**

Scopri di più

Cassazione civile, Sez. III, sent. 26 novembre 2024, n. 30434, Pres. De Stefano, Est. Rossi

Espropriazione presso terzi – competenza territoriale – espropriazione nei confronti della P.A. – sistema di tesoreria centralizzata (Cod. Proc. Civ. Artt. 26 bis, 27, 547, 615, 617 – L. 720/1984, art. 1 bis)

[I] *“Nell'espropriazione di crediti presso terzi, il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede costituisce la regola generale di determinazione della competenza territoriale”*

[II] *“Nell'espropriazione di crediti presso terzi, il criterio di competenza per territorio sancito dall'art. 26 -bis, primo comma, cod. proc. civ. (ovvero il luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede), derogatorio rispetto al principio generale posto al secondo comma del medesimo articolo, trova applicazione soltanto quando il debitore esecutato sia la pubblica amministrazione che si avvalga per legge del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato”*

[III] *“Nella espropriazione dei crediti presso terzi, l'inciso ‘salvo quanto disposto da leggi speciali’ – che giustifica la deroga ad ambedue i criteri di competenza sanciti dall'art. 26-bis cod. proc. civ. – si riferisce alle norme che dettano regole processuali sulla competenza, individuando un ufficio giudiziario cui devolvere le procedure di espropriazione di crediti in danno delle pubbliche amministrazioni sulla base di elementi di collegamento diversi da quelli previsti dall'art. 26-bis cod. proc. civ., norme tra le quali non è compreso l'art. 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del servizio di tesoreria unica”*

### **CASO**

Un creditore intraprende un'esecuzione, nelle forme del pignoramento presso terzi, nei confronti di una Azienda Sanitaria e del terzo, tesoriere dell'Ente (un istituto bancario), instaurando la procedura dinanzi al Tribunale nella cui circoscrizione vi è la sede del terzo pignorato.

L'Azienda Sanitaria propone opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. lamentando, tra i vari motivi, l'incompetenza territoriale del giudice dell'esecuzione in favore di quello dove ha sede l'ente pubblico.

Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione e svoltasi la fase di merito dell'opposizione, il giudice dichiara l'incompetenza territoriale del giudice dell'esecuzione, in favore del giudice dove ha sede l'ente esecutato, ai sensi dell'art. 26 *bis*, comma 1, c.p.c.

Il creditore procedente propone regolamento di competenza.

## SOLUZIONE

La Suprema Corte, rilevata e dichiarata la tardività dei motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., esamina la questione di competenza del giudice dell'esecuzione, in quanto ragioni di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Il provvedimento impugnato, scrive la Corte, *“ha ravvisato l'applicabilità alla vicenda dell'art. 26-bis, secondo comma, cod. proc. civ. ... evidentemente anche (se non soprattutto) in relazione al processo esecutivo cui l'opposizione si riferisce: con conseguente radicamento della causa presso il giudice della sede legale del debitore esecutato ... e negato l'operatività del primo comma dello stesso art. 26-bis cod. proc. civ. 'non trattandosi di controversie relative a rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.'”*.

La Corte censura, anzitutto, che il giudice di prime cure abbia richiamato e applicato, con evidente riferimento al procedimento di opposizione all'esecuzione, una norma sulla competenza, l'art. 26 *bis* c.p.c., che detta invece un criterio di competenza per il processo di esecuzione. I criteri di competenza territoriale per le opposizioni esecutive sono infatti dettati dall'art. 27 c.p.c. Dunque, secondo la Corte, *“l'errore di prospettiva del qui impugnato provvedimento sta ... nella regolazione della competenza sulla causa di cognizione, in cui si articola l'opposizione, in base alla diversa disciplina della competenza dettata per il processo esecutivo cui l'opposizione stessa accede: e tanto, per di più, allorché era precluso ormai il rilievo dell'incompetenza del giudice del processo esecutivo”*.

Per tale motivo la Corte conferma la competenza in capo al giudice che l'ha invece declinata, ad esso dunque nuovamente rinviando la causa, ma limitatamente all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Peraltro, la Corte ritiene che dalla controversia emerga una questione per cui è necessaria l'enunciazione di un principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., *id est* la *“corretta esegesi dell'art. 26-bis cod. proc. civ. sull'individuazione del foro relativo alla espropriazione di crediti presso terzi, con particolare riguardo all'ipotesi di procedura promossa in danno a pubbliche amministrazioni”*.

La Suprema Corte ripercorre le modifiche legislative che hanno via via regolato la

determinazione della competenza in caso di espropriazione forzata di crediti, modifiche che per lungo tempo hanno trovato la loro *ratio* principale nel non voler pregiudicare il terzo che, per una vicenda debitoria cui egli è estraneo, aveva comunque degli oneri legati alla dichiarazione di quantità da rendere (che, lo ricondiamo, originariamente imponevano al terzo di recarsi fisicamente in udienza a rendere tale dichiarazione).

Ora, prosegue la Corte, *“nessuna presenza fisica in uffici giudiziari essendo più a tal fine richiesta al terzo, cadde l’esigenza giustificante il radicamento territoriale della procedura espropriativa presso un luogo a lui vicino”*, sicché si sono potuti allora privilegiare altri criteri, quali la concentrazione *“presso un unico foro del pignoramento di crediti a carico di un debitore e nei confronti di più terzi”*.

Tuttavia, le modifiche legislative, e in particolare l’intervento del D.L. 132/2014, hanno dato vita a nuove incertezze interpretative legate all’introduzione, nell’allora nuovo art. 26-*bis* c.p.c., sia di un riferimento alle pubbliche amministrazioni *“indicate dall’articolo 413, quinto comma”* c.p.c., sia della clausola *“salvo quanto disposto da leggi speciali”*.

È poi intervenuto il d.lgs. 149/2022, che nel medesimo art. 26 *bis* c.p.c. ha sostituito la previsione del *“giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”*, con il *“giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”*.

La Corte riassume quindi il contrasto interpretativo sorto *“sulla delimitazione del perimetro delle pubbliche amministrazioni assoggettate alla previsione del primo comma”*, dando conto di un primo orientamento che ha ritenuto di individuare nella città sede del distretto di Corte d’appello in cui risiede o dimora il creditore *“per le espropriazioni di crediti in danno di qualsivoglia pubblica amministrazione”*, e di un altro diverso orientamento che ritiene tale criterio applicabile *“esclusivamente per le pubbliche amministrazioni ex lege rappresentate e difese dall’Avvocatura dello Stato”*.

Per cercare di armonizzare le posizioni, la Corte ritiene che *“in seno all’art. 26-*bis* cod. proc. civ., il perimetro di operatività del secondo comma include, senza dubbio, tutte le possibili espropriazioni presso terzi, cioè a dire è idoneo a disciplinare la competenza ratione loci di ogni procedura di tal fatta, da chiunque e in danno di qualsivoglia debitore promossa”* mentre, *“per contro, la portata applicativa del primo [per evidente mero refuso si trova scritto secondo, n.d.r.] comma è limitata dalla qualità soggettiva del debitore, necessariamente costituito da una pubblica amministrazione”*.

Per *“il tratteggio della figura delle pubbliche amministrazioni cui riferire il disposto del primo comma dell’art. 26-*bis* cod. proc. civ.”* la Corte ritiene utile partire dalle novità introdotte dal d.lgs. 149/2022 che, come visto, ha posto di fianco al riferimento all’art. 413, quinto comma, c.p.c., il riferimento alla sede dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trovano residenza, domicilio o sede del creditore. Da qui, proseguono i Supremi Giudici, *“ritiene questa Corte che la esegesi più aderente alla ratio della disciplina sia nel senso di ricondurre sotto l’egida del primo*

*comma dell'art. 26-bis cod. proc. civ. soltanto ed esclusivamente le procedure di espropriazione di crediti intraprese in danno di pubbliche amministrazioni ex lege patrocinate e difese istituzionalmente ed obbligatoriamente dall'Avvocatura dello Stato".*

Secondo la Corte, infatti, è determinante l'introduzione di questo riferimento, che prima non vi era, all'Avvocatura dello Stato, di cui evidentemente il legislatore vuole facilitare l'attività difensiva, ove prevista: *"soltanto l'accentramento delle funzioni di difesa e rappresentanza ex latere debitoris in capo alla struttura unitaria dell'Avvocatura dello Stato può fungere da equilibrato contrappeso alla fisiologica evenienza che una stessa amministrazione subisca azioni esecutive innanzi ad una pluralità di uffici giudiziari, determinanti in forza della residenza, domicilio, dimora o sede del creditore".*

Del resto, si prosegue, *"da un punto di vista logico ... ritenere l'applicabilità del primo comma anche nei riguardi di pubbliche amministrazioni non patrocinate ex lege dall'Avvocatura dello Stato conduce ad esiti operativi contrari al principio di ragionevolezza e alla prioritaria esigenza di una ordinata e razionale distribuzione delle controversie sul territorio".*

Infine, la Corte vuole chiarire il significato della clausola *"salvo quanto disposto da leggi speciali"* di cui sempre al primo comma dell'art. 26 bis c.p.c.

La Suprema Corte ritiene che detta salvezza faccia riferimento a norme che dettano un criterio diverso *"sia dal foro generale del debitore che dal foro speciale del creditore combinato con il luogo di ubicazione dell'Avvocatura dello Stato patrocinante la PA esecutata"*.

È quindi necessario che le norme speciali *de quibus* dettino un tale diverso criterio di competenza territoriale. Così, conclude la Corte, rientra in tale categoria di norme l'art. 14, comma 1 bis, secondo periodo, della L. 669/1996, che individua il giudice territorialmente competente per le procedure esecutive contro enti previdenziali nella *"sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa"*, mentre non rientra in tale categoria l'art. 1 bis della L. 720/1984 sulla tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, perché in esso *"non si ravvisa la posizione di una regola di competenza"*, ponendo solo in capo al tesoriere la veste di terzo ai fini delle dichiarazioni richieste nell'ambito della espropriazione presso terzi.

## QUESTIONI

I chiarimenti dei quali si fa carico la Corte di cassazione nella pronuncia in esame, hanno ad oggetto temi *"di assai rilevante impatto operativo"*.

Infatti, le esecuzioni forzate che vedono la Pubblica Amministrazione in posizione passiva non sono certo infrequenti e, oltre a imporre il rispetto di molte prescrizioni speciali (prima fra tutte il rispetto del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima di procedere ad esecuzione forzata, come previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996), da sempre pongono dubbi anche in relazione alla competenza territoriale da rispettare per

l'instaurazione dell'esecuzione.

La Corte chiarisce allora che il primo comma dell'art. 26 *bis* c.p.c., nella sua attuale formulazione, non si applica automaticamente qualora in posizione passiva vi sia una qualunque Pubblica Amministrazione, ma solo ove essa debba essere *ex lege* rappresentata dall'Avvocatura dello Stato.

Peraltro, ricordiamo che l'altro criterio indicato dalla norma *de qua*, “*pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 413, quinto comma*” c.p.c., è stato interpretato come criterio che “*non concerne l'oggetto del credito di cui le PA sono debtrici (rapporti di lavoro alle loro dipendenze), bensì solo la qualità di esse e, dunque, la norma che a quegli effetti identifica tali Pubbliche Amministrazioni, che è l'art. 1, comma 2, del d. lgs. N. 165 del 2001*” (così Cass. 8172/2018).

La Suprema Corte si fa poi carico di un altro importante chiarimento interpretativo, soprattutto nella parte in cui si rivolge alla ipotesi nella quale la Pubblica Amministrazione debitrice si avvalga del servizio di tesoreria centralizzata.

La Corte, come visto, precisa infatti chiaramente che l'art. 1 *bis* della L. 720/1984 disciplina solo “*il modo del pignoramento*”, individuando “*il soggetto da evocare in lite quale terzo pignorato dell'ente pubblico debitore esecutato*”. Ricordiamo, infatti, che la citata norma stabilisce, per quanto qui rileva, che “*1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonché al medesimo ente od organismo debitore. 2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilità ed è tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilità speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili ...*”.

La Corte è chiara nell'affermare che tale norma speciale “*è quindi norma relativa (e sul punto speciale) ai soggetti dell'espropriazione forzata contro la P.A., ma non è norma che regola la competenza ratione loci operante per le relative procedure: così correttamente intesa, non integra una delle leggi speciali di deroga ai fori stabiliti dall'art. 26-bis cod. proc. civ.*”. Il principio qui affermato sul punto “*non si pone in distonia con il precedente di questa Corte (Cass. 8172 del 2018)*”, perché, spiega, tale pronuncia è intervenuta in un contesto normativo che dava rilevanza ai luoghi del terzo pignorato per la determinazione della competenza sull'esecuzione, così lasciando al creditore l'inaccettabile possibilità di scegliere di incardinare la procedura nei confronti di una PA “*alternativamente tanto nella sede della persona giuridica cassiere o tesoriere quanto nel luogo in cui essa dovesse in concreto espletare le funzioni di cassiere o tesoriere*” (così la citata Cass. 8172/2018), mentre ora, dice sempre la sentenza in esame, “*la sede dell'eventuale gestore del servizio di tesoreria unica non rileva più, nel mutato assetto normativo, ai fini dell'individuazione del foro del processo di espropriazione presso terzi*”.

Master di specializzazione

# Diritto processuale amministrativo

Scopri di più



## Responsabilità civile

---

### ***Errata scelta del trattamento medico e responsabilità sanitaria***

di **Alessandra Sorrentino, Avvocato**

Seminario di specializzazione

#### **Pianificazione successiva e protezione del patrimonio attraverso il trust**

Scopri di più

[Cass. civ., Sez. III, ord., 27.09.2024, n. 25825 – Pres. Scrima – Rel. Cricenti](#)

#### **Attività medico-chirurgica – Responsabilità civile – Accertamento del nesso causale – Giudizio controfattuale – Relazione tra condotta alternativa lecita ed evento concretamente verificato**

[1] In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità sanitaria, il giudizio controfattuale va compiuto ponendo in relazione la condotta alternativa lecita con l'evento concretamente verificatosi e di cui si duole il danneggiato, ossia chiedendosi se tale specifico danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella alternativa.

#### **CASO**

Un paziente, a causa di persistenti dolori alla schiena, si rivolgeva ad uno specialista ortopedico, che diagnosticava una lombosciatalgia, priva di interessamento neurologico, ed escludeva la necessità di un intervento chirurgico, ritenendo più indicato un trattamento conservativo.

Stante il permanere della sintomatologia dolorosa, il paziente si rivolgeva ad un secondo specialista, che diagnosticata un'ernia discale bilaterale, suggeriva l'intervento chirurgico, in relazione al quale il paziente veniva verbalmente informato, da un secondo chirurgo, della possibilità, sia pure rarissima, che in esito all'intervento potessero residuare danni permanenti al sistema nervoso.

L'intervento chirurgico veniva eseguito in una clinica specialistica, accreditata con il servizio sanitario nazionale, e nei giorni immediatamente successivi il paziente riportava difficoltà di deambulazione sempre crescente, fino alla paralisi totale degli arti inferiori, con una conseguente invalidità civile del 100%.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda risarcitoria spiegata dall'attore, accertando la responsabilità dei due medici convenuti, non solo per l'erronea valutazione dell'intervento ma anche per aver proposto un intervento chirurgico, anziché optare per un trattamento meno

invasivo, in una situazione già dal principio complessa.

La Corte d'Appello ribaltava integralmente la decisione di prime cure.

Contro la pronuncia della Corte di merito il paziente proponeva ricorso in cassazione affidato a tre motivi.

## SOLUZIONE

La Suprema Corte con l'ordinanza in commento giunge alla conclusione secondo cui, nell'accertamento del nesso causale, la condotta alternativa lecita va messa in relazione all'evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato, e non già rispetto ad un evento diverso. Pertanto, se il danno di cui ci si lamenta è costituito dalla paralisi permanente, l'indagine causale va effettuata ponendo in relazione questo danno con la condotta alternativa lecita, ossia chiedendosi se tale danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con una condotta alternativa.

## QUESTIONI

La sentenza di merito aveva escluso il nesso eziologico tra il pregiudizio subito dal paziente, impossibilitato a deambulare a seguito dell'intervento chirurgico, e il consiglio di praticare il trattamento più invasivo, vale a dire l'intervento medesimo. La Corte di merito, cioè, aveva ritenuto che la prova del nesso causale non fosse stata raggiunta, in quanto dalla CTU medico-legale sarebbe emerso che, pur essendo forse opportuno consigliare al paziente di non sottoporsi all'intervento chirurgico, tuttavia, una volta effettuato quest'ultimo, esso era stato correttamente eseguito. Il danno patito dal paziente non era in un certo senso prevedibile, ma semmai era da ricondursi a pregresse patologie del medesimo.

La Suprema Corte, nell'accogliere i motivi di gravame articolati dal paziente, s'incentra sull'accertamento del **nesso di causalità**.

Tale indagine in ambito civile avviene sulla base di un **giudizio c.d. controfattuale**, ossia l'operazione intellettuale mediante la quale, pensando assente una determinata condizione, ci si chiede se si sarebbe verificata la medesima conseguenza. E quindi eliminando, per ipotesi, la condotta che si ritiene dannosa e sostituendola con quella ritenuta lecita, ci si chiede se l'evento si sarebbe comunque verificato. Con la conseguenza che, se, ipotizzando che l'azione o l'omissione non fosse mai avvenuta, l'evento si sarebbe comunque verificato, allora non sussiste responsabilità del medico; altrimenti, in caso contrario, sussiste.

Orbene, secondo la Suprema Corte, **il ragionamento controfattuale della corte di merito**, secondo cui, laddove si fosse evitato l'intervento chirurgico e si fosse, invece, optato per un intervento conservativo o non invasivo, quest'ultimo non avrebbe comunque sortito un positivo effetto, **era completamente errato**.

**Il vizio del ragionamento** era dovuto al fatto che esso **non teneva conto di elementi di fatto rilevanti e decisivi** (vale a dire il parere del primo specialista, che aveva sconsigliato l'intervento, ed il fatto che un precedente intervento chirurgico non avesse prodotto il risultato sperato) **e della circostanza che l'efficacia causale dell'antecedente** (cioè la scelta della tipologia di intervento da effettuare, se chirurgico o meno) non andava valutata rispetto all'evento guarigione o all'efficacia o no del trattamento, ma rispetto all'evento, concretamente prodottosi, di danno permanente subito dal paziente.

I Giudici del Supremo Collegio hanno rammentato che la valutazione circa la scelta terapeutica più adatta al paziente deve essere fatta – secondo la tecnica giuridica del giudizio controfattuale – non con riguardo alla patologia da curare, ma con riferimento alla pericolosità dell'intervento in sé ed alle possibili complicanze imprevedibili, delle quali il paziente deve essere portato a conoscenza.

Utilizzando le parole della Suprema Corte *“il giudizio controfattuale andava effettuato chiedendosi se l'intervento conservativo, in luogo di quello chirurgico, avrebbe evitato o meno i danni permanenti al paziente, piuttosto che chiedersi se l'intervento conservativo avrebbe sortito effetti benefici per l'interessato, guarendolo dalla patologia”*.

È, dunque, irrilevante – secondo i Giudici di legittimità – stabilire se, e con quale grado di probabilità, la terapia di mantenimento avrebbe condotto alla guarigione del paziente.

La Cassazione sottolinea, dunque, il principio per cui, **nell'accertamento del nesso causale, la condotta alternativa lecita va messa in relazione all'evento concretamente verificatosi** (nella fattispecie, la grave paralisi agli arti inferiori), e di cui si duole il danneggiato, e non rispetto ad un evento diverso solo astrattamente ipotizzato (la possibile guarigione dalla patologia).

Se, quindi, il danno di cui ci si lamenta è costituito dalla paralisi permanente, l'indagine causale va effettuata ponendo questo danno in relazione con la condotta alternativa lecita, chiedendosi, quindi, se tale danno era evitabile, sostituendo la condotta posta in essere con una condotta alternativa.

Invece, i Giudici di appello hanno effettuato l'indagine controfattuale considerando quale evento non il danno subito, ma l'inefficacia terapeutica del trattamento, e dunque un evento diverso, di cui il ricorrente non si doleva.

Occorreva, invece, chiedersi se, evitare l'intervento avrebbe evitato il danno, danno che, nel caso di specie, è la paralisi e non la mancata guarigione dalla lombosciatalgia, e dunque la questione causale è conseguente: stabilire se la condotta alternativa lecita avrebbe evitato quell'evento.

In altri termini, il ragionamento controfattuale, come svolto dalla Corte d'appello, può esprimersi nel modo seguente: *“il trattamento conservativo non era necessariamente da preferire in quanto già in passato si era dimostrato inefficace”*, mentre invece l'assunto del ricorrente era:

*“il trattamento conservativo era da preferire in quanto avrebbe evitato i danni permanenti, poco importando la sua efficacia curativa”.*

Secondo la Suprema Corte, il giudizio controfattuale consiste nella verifica della fondatezza di questa seconda proposizione linguistica e non della prima.

Quindi, **l'efficacia causale della condotta alternativa lecita**, ossia del trattamento conservativo, **che era richiesto di accertare**, non era quella di comportare la guarigione, ma quella ben diversa di **evitare il danno permanente**.

Pertanto, **la Corte di merito avrebbe dovuto valutare se la condotta alternativa lecita** (cioè, il trattamento meno invasivo) **fosse da pretendersi**, a prescindere dalla sua efficacia sulla patologia in corso, **in quanto garantiva**, a differenza della condotta di fatto tenuta, di **evitare il rischio**.

In conclusione, quindi, con l'ordinanza n. 25825/2024 la Cassazione ha affermato l'importante principio, per cui il chirurgo, che opta per un determinato tipo di intervento particolarmente invasivo, sulla scorta del fatto che un altro, di tipo conservativo, non avrebbe sortito gli effetti sperati, può essere ugualmente ritenuto responsabile per l'errore commesso e, quindi, tenuto a rispondere dei relativi danni al paziente.

Seminario di specializzazione

**Pianificazione successoria e protezione del patrimonio attraverso il trust**

Scopri di più

## Procedimenti di cognizione e ADR

---

# ***Inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che mescoli censure di fatto e di diritto***

di **Valentina Baroncini**, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

**Saper mediare e negoziare in modo strategico:  
come, quando, dove e perché**

Scopri di più

Cass., sez. III, 25 novembre 2024, n. 30387, Pres. De Stefano, Est. Rossi

### **[1] Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Motivi di ricorso – Formulazione.**

**Massima:** *“La giurisprudenza di legittimità sottolinea l'importanza di una formulazione chiara e distinta dei motivi di ricorso per cassazione. L'articolazione di un motivo in più profili di doglianza, che mescoli questioni di diritto e circostanze fattuali senza una chiara distinzione, rende il ricorso inammissibile. Questo perché impedisce l'agevole individuazione delle questioni prospettate, richiedendo un intervento della Corte volto ad enucleare dall'affastellata struttura del motivo le singole critiche, operazione non consentita dal ruolo e dalla funzione del giudizio di legittimità. La corretta formulazione dei motivi di ricorso deve permettere una loro adeguata intellegibilità e non deve costringere la Corte a un'attività di ricerca e selezione estranea alle sue competenze”.*

### **CASO**

[1] Il provvedimento che si commenta scaturisce dal ricorso per cassazione presentato avverso la sentenza di rigetto dell'appello proposto contro una decisione resa su un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Per quanto di interesse nella presente sede, tale ricorso era fondato su un unico motivo, rubricato: “violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, degli artt. 201, 203, 204-*bis*, 205 e 206 d.lgs. 285/1992 (c.d. Codice della strada). Violazione e falsa applicazione dell'art. 196, 1°co., d.lgs. 285/1992, in combinato disposto con l'art. 84 d.lgs. 285/1992, anche siccome modificato e integrato dall'art. 1, 1°co., lett. g-*ter*), d.l. 121/2021, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la l. 156/2021. Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte dalla ricorrente. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo. Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, 1°co., n. 5), c.p.c. Motivo altresì formulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, 1°co., n. 3), c.p.c.”.

Con provvedimento del 4 marzo 2024 è stata formulata, ai sensi del novellato art. 380-*bis* c.p.c., sintetica proposta di definizione del ricorso sul rilievo della inammissibilità dello stesso.

La proposta di definizione *ex art. 380-bis* c.p.c., dopo aver rilevato l'esorbitanza dei vizi motivazionali denunciati dal perimetro dell'art. 360, 1°co., n. 5), c.p.c., argomenta, in particolare, dalla violazione dell'art. 366 c.p.c., per essere l'unico motivo costituito “dal complesso e coacervato accorpamento di plurime ed eterogenee doglianze, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, 1°co., nn. 3) e 5), c.p.c. e tra loro inestricabilmente cumulate e formulata senza premurarsi della sua intelligibilità e, anzi, inammissibilmente rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole critiche, sostanziali e processuali, rivolte alla sentenza impugnata”.

## SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte condivide integralmente le valutazioni contenute nella proposta di definizione *ex art. 380-bis* c.p.c., apparendo anzitutto evidente, nel ricorso per cassazione proposto, la negazione della regola della chiarezza.

L'unico motivo del ricorso proposto – che si dipana, con svolgimento non interrotto nemmeno da sottoparagrafi o dalla divisione in brani segnati da sequenza numerica, per ben diciotto pagine con righe a scrittura fittissima e con continua alternanza di segni grafici di diverso tipo (grassetto, corsivo e sottolineato) – si connota infatti per una inestricabile commistione tra circostanze fattuali e questioni di diritto ad oggetto disomogeneo (afferenti cioè, in maniera indistinta, ai profili sostanziali e a quelli processuali della vicenda), inframezzate dalla trascrizione di stralci di atti processuali, di passaggi motivazionali di un arresto di legittimità ripetitivamente richiamato, e di altri precedenti della giurisprudenza di merito.

La redazione del motivo così praticata pregiudica una adeguata (o, quantomeno, sufficiente) intellegibilità delle doglianze, in tal guisa confusamente mosse alla sentenza gravata, finendo, del tutto impropriamente, con il devolvere a questa Corte il compito, radicalmente esulante dalla natura e dalla funzione del giudizio di legittimità, della ricerca e della selezione nel vasto e indifferenziato perimetro delle censure ipotizzate dei rilievi di effettiva contestazione della sentenza impugnata; sul punto, nessun ausilio hanno recato né l'istanza di decisione – in cui si afferma, in modo assiomatico e non ulteriormente precisato, la sufficiente intellegibilità del motivo – né la memoria illustrativa (che dell'argomento non si occupa) depositate da parte ricorrente.

Conseguentemente, il ricorso presentato viene dichiarato inammissibile.

## QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Cassazione attiene alla corretta formulazione del motivo di ricorso, il quale, come anticipato, non scevera tra censure attinenti questioni di fatto e doglianze attinenti a questioni di diritto, neppure adeguatamente distinguendo tra motivi di doglianza ex n. 3) ovvero n. 5) dell'art. 360 c.p.c.

Sul punto, si ricorda che l'art. 366 c.p.c. richiede, tra gli altri elementi, e a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione contenga «la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso; la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; [...] la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi».

Si ricorda, altresì, che i requisiti posti dall'art. 366 c.p.c. si legano, a doppio filo, con il principio giurisprudenziale della autosufficienza del ricorso, secondo il quale l'esposizione dei motivi di impugnazione mira ad assicurare che il ricorso contenga in sé tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità nella condizione di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti e altri atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa, così consentendo l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, delle ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e della fondatezza di tali ragioni (*ex plurimis*, Cass., 28 dicembre 2017, n. 31082; Cass., 23 maggio 2012, n. 8143).

In punto di chiarezza, è possibile ricordare l'insegnamento del giudice della nomofilachia, secondo il quale in materia di ricorso per cassazione l'articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza (ovvero che prospetti una pluralità di censure, unitariamente trattate, afferenti tanto a violazioni di legge quanto a vizi della motivazione), importa l'inammissibilità dell'impugnazione allorquando la sua formulazione non consenta l'agevole individuazione delle questioni prospettate, postulando a tal fine un (non consentito, anzi precluso dalla legge) intervento della Corte volto ad enucleare dalla affastellata struttura del motivo le singole critiche, sostanziali e processuali, rivolte al provvedimento impugnato (Cass., 9 dicembre 2021, n. 39169; Cass., 21 luglio 2020, n. 15517; Cass., 17 marzo 2017, n. 7009; Cass., 14 settembre 2016, n. 18021; Cass., sez. un., 27 dicembre 2023, n. 35943).

In materia, si ricorda altresì l'arresto di Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100, secondo la quale "in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati".



Non mancano, anche nella giurisprudenza di legittimità più recente, arresti che hanno sanzionato con l'inammissibilità ricorsi redatti in tal modo (peraltro, dalla medesima parte ricorrente): è il caso di Cass., 12 febbraio 2024, n. 3786 (secondo la quale "il ricorso per cassazione risulta inammissibile quando le doglianze sono formulate senza premurarsi della loro intelligibilità e cumulate tra loro inestricabilmente, rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole critiche rivolte alla sentenza impugnata") e Cass., 17 gennaio 2024, n. 1806.

Master di specializzazione

**Saper mediare e negoziare in modo strategico:  
come, quando, dove e perché**

Scopri di più



## Esecuzione forzata

---

# ***Il creditore non può espropriare beni conferiti in fondo patrimoniale e successivamente alienati a terzi se l'acquisto del terzo è stato trascritto prima della trascrizione del pignoramento***

di Paolo Cagliari, Avvocato

Master di specializzazione

**Diritto dello spettacolo**

Scopri di più

**Cass. civ., sez. III, 6 novembre 2024, n. 28593 – Pres. De Stefano – Rel. Rossi**

**Azione revocatoria – Fondo patrimoniale – Dichiarazione d'inefficacia – Alienazione dei beni costituiti in fondo patrimoniale con atto trascritto dopo la domanda di revoca ma prima del pignoramento – Inefficacia dell'atto d'acquisto nei confronti del creditore – Insussistenza**

**Massima:** *“L'azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi – atto non concretante una vicenda dispositiva traslativa dei beni che ne sono oggetto – determina unicamente, a esclusivo vantaggio del creditore attore, l'inefficacia del vincolo di destinazione con tale atto generato, ma non anche dei successivi atti di disposizione in favore di terzi dei beni conferiti nel fondo, siccome atti non dipendenti dall'atto di costituzione dello stesso”.*

### **CASO**

Esperita vittoriosamente l'azione revocatoria (in accoglimento della quale era stata dichiarata l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale in cui erano stati conferiti alcuni immobili), il curatore fallimentare avviava due distinte procedure esecutive: la prima, in danno del debitore diretto, la seconda in danno della società che aveva acquistato alcuni degli immobili già conferiti nel fondo patrimoniale.

Quest'ultima proponeva opposizione, sostenendo la prevalenza e l'opponibilità del proprio acquisto, poiché trascritto prima del pignoramento.

Il Tribunale di Padova accoglieva l'opposizione, con sentenza impugnata dalla curatela e confermata dalla Corte d'appello di Venezia.

La pronuncia di secondo grado veniva impugnata con ricorso per cassazione.

## SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la declaratoria d'inefficacia dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale non consente al creditore di agire esecutivamente, ai sensi dell'art. 2902 c.c., nei confronti di chi abbia acquistato i beni già conferiti nel fondo in forza di atto trascritto prima del pignoramento.

## QUESTIONI

[1] La sentenza che si annota indaga i rapporti tra azione revocatoria e pignoramento, precisando a quali condizioni il creditore che abbia vittoriosamente esperito la prima può promuovere il secondo ai danni dei terzi acquirenti.

Nella fattispecie esaminata, una volta dichiarata l'inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, erano stati pignorati i beni immobili inizialmente conferitivi, ma che erano stati successivamente alienati a una società – con atto trascritto dopo la domanda ex art. 2901 c.c., ma prima del pignoramento – che aveva, pertanto, proposto opposizione.

Secondo il creditore ricorrente, la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria aveva reso inefficace e inopponibile, nei suoi confronti, non solo l'atto lesivo impugnato, ossia quello di costituzione del fondo patrimoniale, ma pure i successivi atti di alienazione dei beni di proprietà del debitore che erano stati conferiti nel fondo, in quanto allo stesso modo diretti a sottrarli alla garanzia del credito.

I giudici di legittimità hanno disatteso questa impostazione, rilevando innanzitutto che l'atto di costituzione di fondo patrimoniale integra un negozio segregativo (e non traslativo), in quanto istitutivo di un patrimonio separato e destinato, per espressa disposizione di legge, al soddisfacimento dei bisogni della famiglia: l'effetto che si produce, dunque, non è un mutamento della titolarità dei beni conferiti in fondo patrimoniale, ma la creazione su di essi di un vincolo di destinazione, che li sottrae alla garanzia patrimoniale generica per asservirli – solo ed esclusivamente – all'adempimento delle obbligazioni contratte per soddisfare i bisogni della famiglia.

Ciò non significa che l'aggregabilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale è esclusa *tout court*, ma, giusta quanto stabilito dall'art. 170 c.c., che non è ammessa per l'adempimento coattivo di debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, rimanendo invece legittima e consentita negli altri casi.

Per quanto concerne, invece, l'azione revocatoria, essa è diretta a fare accertare – unicamente a favore di chi la esercita – l'inefficacia di atti di disposizione compiuti dal debitore e recanti pregiudizio alle ragioni creditorie: scopo dell'azione è la ricostituzione nella sua pienezza della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, la cui consistenza sia ridotta (o anche solo compromessa) dall'atto dispositivo che impedisca, limiti o renda più difficoltosa la soddisfazione del credito in via coattiva.

L'azione revocatoria, tuttavia, non produce un vero e proprio effetto restitutorio, giacché il bene che ha formato oggetto di disposizione non rientra nel patrimonio del debitore, ma diventa aggredibile dal creditore che abbia vittoriosamente agito ai sensi dell'art. 2901 c.c. anche se in proprietà di terzi, che saranno così soggetti passivi dell'azione esecutiva in virtù dell'art. 2902 c.c., in quanto il loro acquisto sia stato trascritto successivamente alla trascrizione della domanda revocatoria.

Per quanto l'atto costitutivo di fondo patrimoniale sia privo di effetto traslativo e non comporti una fuoriuscita dei beni dal patrimonio del debitore, anch'esso è suscettibile di essere dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c., giacché, limitando l'espropriabilità dei beni al solo caso in cui il debito rimasto inadempito sia stato contratto per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, rende incerta e più difficile l'esazione del credito ed è quindi idoneo a cagionare un pregiudizio.

Alla luce di queste coordinate di riferimento, ne discende che la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale rende inefficace l'apposizione del vincolo di destinazione sui beni che ne fanno parte e le correlate limitazioni alle azioni esecutive: il creditore che ha vittoriosamente agito in revocatoria, dunque, può aggredire i beni conferiti in fondo patrimoniale senza le limitazioni contemplate dall'art. 170 c.c.

Tale inefficacia, invece, non si riverbera sui terzi che, quand'anche con atto trascritto successivamente alla trascrizione della domanda di revoca, abbiano acquistato diritti sui beni conferiti nel fondo poi revocato.

Infatti, la propagazione ai terzi acquirenti dell'inefficacia relativa cui fa riferimento – quale tipica conseguenza dell'azione revocatoria – l'art. 2902, comma 1, c.c. postula che quello da revocare sia un atto di disposizione da cui dipendono le successive vicende traslative: scopo della norma è consentire al creditore di agire esecutivamente sul bene fuoriuscito dal patrimonio del suo debitore anche nei confronti di chi ne fosse divenuto, nel frattempo, proprietario in virtù di un ulteriore negozio che, tuttavia, dev'essere stato posto in essere perché preceduto da quello revocato, da cui pertanto – sia pure in via non immediata – dipende.

In questo modo e fatta salva la regola della prevalenza delle trascrizioni anteriori scolpita dal comma 4 dell'art. 2901 c.c., per il creditore è indifferente che il bene sia rimasto in proprietà del terzo acquirente o sia stato da questi, a propria volta, trasferito; diversamente, del resto, la tutela apprestata dall'azione revocatoria avrebbe vita breve, perché basterebbe che l'atto dispositivo da revocare fosse seguito anche solo da un altro, posto in essere dall'avente causa, per precludere in via definitiva al creditore di aggredire il bene fraudolentemente uscito dal patrimonio del proprio debitore.

Quando viene costituito un fondo patrimoniale, tuttavia, non si attua un trasferimento dei beni, visto che si genera unicamente un vincolo di destinazione che non ne impedisce, in termini assoluti, l'espropriabilità, ma la limita soltanto: pertanto, l'effetto dell'azione revocatoria

consiste nella possibilità per il creditore di assoggettare a espropriazione forzata i beni conferiti in fondo patrimoniale anche in relazione a debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Per questo motivo, non può ipotizzarsi che tale inefficacia si estenda all'acquisto, a opera di terzi, dei beni conferiti nel fondo patrimoniale revocato, alla stregua dell'art. 2902 c.c., dal momento che esso non dipende dall'atto costitutivo di fondo patrimoniale dichiarato inefficace, non rinvenendo in esso il suo presupposto giuridico.

Così, il creditore potrà aggredire i beni già conferiti in fondo patrimoniale che siano stati successivamente trasferiti a un terzo solo se l'atto d'acquisto sia stato trascritto dopo il pignoramento, posto che, in caso contrario, gli sarà invece pienamente opponibile (giacché, non dipendendo dall'atto revocato, non può esplicarsi, in relazione a esso, l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda *ex art.* 2901 c.c.).

Sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, si deve concludere che:

- il creditore che abbia agito per la revoca dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale, allorquando il proprio debitore, prima del giudizio o nelle more dello stesso, abbia alienato a terzi il bene che era stato conferito nel fondo patrimoniale, dovrà chiedere che anche il successivo atto traslativo venga dichiarato inefficace, onde potere aggredire esecutivamente il bene, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., una volta ottenuta la pronuncia di revoca;
- in questo caso, non sarà nemmeno necessario coltivare l'azione revocatoria promossa contro l'atto costitutivo di fondo patrimoniale, dal momento che il bene è già fuoriuscito dal patrimonio del debitore (con atto che rimane perfettamente valido ed efficace tra le parti che lo hanno concluso) e, in caso di accoglimento della domanda di revoca dell'atto traslativo, non vi rientrerà, visto che l'inefficacia non si traduce nell'inidoneità dell'atto a produrre i suoi effetti tipici (compreso l'acquisto del diritto da parte del terzo), ma si risolve nell'incapacità dell'atto di sottrarre il bene alla soddisfazione coattiva del creditore presso il terzo acquirente, che sarà esposto all'azione esecutiva ai sensi dell'art. 2902 c.c.;
- diversamente, ossia nel caso in cui il creditore abbia agito per ottenere l'invalidazione dell'atto traslativo (per esempio, per simulazione), l'azione revocatoria promossa contro l'atto costitutivo di fondo patrimoniale andrà coltivata, onde consentire – in caso di accoglimento di entrambe le domande proposte – di espropriare il bene (rientrato a quel punto nel patrimonio del debitore) senza dovere soggiacere ai limiti imposti dall'art. 170 c.c. e, dunque, di pignorarlo anche se il debito rimasto inadempito non sia stato contratto per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
- il creditore, al limite, potrebbe ritenersi esonerato dal chiedere la revoca dell'atto traslativo successivo alla costituzione del fondo patrimoniale solo se fosse stato compiuto a titolo gratuito, visto che, in questo caso (e solo in questo caso), potrebbe avvalersi del pignoramento disciplinato dall'art. 2929-*bisc.* (che, d'altro canto, presuppone pur sempre che il credito sia sorto prima della conclusione dell'atto di

alienazione e che, entro l'anno dalla trascrizione di quest'ultimo, sia stato trascritto il pignoramento).

Master di specializzazione

**Diritto dello spettacolo**

Scopri di più

## Comunione – Condominio - Locazione

---

# ***Interpretazione dell'art. 63 disp. att. c.c. in merito agli obblighi dell'amministratore di comunicare ai terzi creditori del condominio le generalità dei condomini morosi***

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Seminario di specializzazione

## **Locazioni turistiche ed affitti brevi: istruzioni per l'uso**

Scopri di più

### [Corte Appello Napoli, sez. 6<sup>^</sup>, sentenza 13.09.2024 n.3561, Estensore Dott. Sensale](#)

**Massima:** “ ... *Se è pur vero che l'interesse del creditore emerge di regola ai fini dell'esercizio dell'azione esecutiva contro i singoli condomini, dopo aver agito per la condanna del condominio al pagamento del debito, non per questo l'esistenza di un titolo esecutivo nei confronti del condominio rappresenta necessario presupposto per ottenere i dati dei morosi*”.

### **CASO**

Un terzo creditore del condominio agiva con ricorso ex art. 702 bis cpc nei confronti del Condominio Alfa, in persona dell'amministratore pro tempore, affinché fosse condannato a comunicare le generalità complete dei condomini morosi (millesimi di proprietà), con pagamento di una somma ex art. 614 bis cpc per ogni giorno di ritardo nella consegna.

Il condominio si costituiva in giudizio e forniva l'anagrafica dei condomini morosi. Il tribunale dichiarava cessata la materia del contendere e condannava il ricorrente a pagare le spese di lite, ritenendo la domanda introdotta “*irritualmente*”, posto che ai sensi dell'articolo 63 disp. att. cc., il dovere di cooperazione dell'amministratore a fornire al creditore i dati dei condomini morosi, ha quale presupposto **la previa sussistenza di un titolo esecutivo**, che nella fattispecie difettava, posto che la scrittura privata che aveva depositato il ricorrente non lo era; pertanto secondo il tribunale la domanda del ricorrente andava rigettata poiché “*infondata ed inammissibile per mancanza del titolo esecutivo*”.

La parte soccombente interponeva appello dolendosi tanto della condanna alle spese del giudizio quanto dell'erronea interpretazione operata dal giudice di prime cure sull'articolo 63 disp. att. cc.

### **SOLUZIONE**

La corte d'appello accoglieva l'appello: *“non potendo condividersi l'affermazione del primo giudice, secondo cui **il creditore sarebbe stato obbligato a munirsi di titolo esecutivo al fine di poter agire in giudizio per chieder ed ottenere dall'amministratore di condominio l'elenco dei morosi**”*.

## QUESTIONI

La sentenza in esame si colloca nell'ambito di un corretto filone giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 63 disp att cc, in ordine al **dovere di cooperazione dell'amministratore di condominio in relazione ai suoi obblighi di fornire al terzo creditore che ne faccia richiesta l'elenco dei condomini morosi**, a motivo della soddisfazione di un proprio credito nei confronti della compagine condominiale.

La *ratio* della norma summenzionata, l'art. 63, comma uno, disp. Att. C.c., dispone che l'amministratore *“è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”*; al comma secondo, è disposto che *“i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”*.

Da ciò ne consegue il principio a mente del quale sussiste *ex lege* l'obbligo di preventiva escussione dei condomini morosi, e solo una volta escussi quest'ultimi sarà possibile esercitare le proprie pretese creditorie nei confronti della restante compagine condominiale non morosa *“sicchè l'obbligo sussidiario di garanzia del condomino solvente risulta limitato in proporzione alla rispettiva quota del moroso”*.

Obiettivo della norma, al comma secondo, è pertanto quello di prevedere una tutela nei confronti dei terzi creditori elaborando una obbligazione a carico dei condomini in regola, senza però trascurare le ragioni dei medesimi stante il carattere di sussidiarietà ed eventualità del vincolo in oggetto: un *beneficium excussionis*, *avente ad oggetto non l'intera prestazione imputabile al condominio, quanto unicamente le somme dovute dei morosi*.

Inoltre, laddove il creditore abbia intenzione di agire nei confronti dei condomini morosi, la condizione debitoria dei detti soggetti deve sussistere non solo al momento della domanda dal momento che questa influisce sul diritto del terzo creditore di ottenere una sentenza di condanna *“sicchè è indispensabile che la stessa permanga nel momento in cui la lite viene decisa”*.

Orbene, solo a seguito dell'infruttuosa escussione dei condomini morosi, sarà possibile per il creditore agire nei confronti degli altri condomini in regola con le proprie obbligazioni.

La norma richiamata, al comma secondo, costituisce una obbligazione di garanzia *ex lege* a favore di ogni partecipante al condominio per le quote non ad essi riferibili.

La Corte di legittimità, assimila quindi la posizione del condomino in regola con i pagamenti a quella di un garante, al pari di un fideiussore nella misura in cui *“il condomino solvente garantisce l'adempimento del contributo imposto al moroso, ovvero un debito altrui, essendo ciascun condomino realmente obbligato (in via primaria verso l'amministratore, e in via*



indiretta verso il creditore) soltanto per la quota di debito proporzionata al valore della sua porzione, ed invece garante per le quote dei condomini inadempienti”.

Pertanto, al condomino in regola coi pagamenti cui viene notificato atto di precetto, come nel caso per cui è lite, è riservata la possibilità di opporsi all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 c.p.c. “ciò attenendo ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e, quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo”.

Orbene, secondo l'iter logico giuridico del **tribunale di Napoli**, la sussistenza di tale dovere di cooperazione si concretizzerebbe soltanto allorquando il terzo creditore si **sia previamente munito** di titolo esecutivo, **costituendo il titolo il presupposto della domanda**.

Viceversa, **la corte d'appello campana** ritiene che, se è pur vero che l'interesse del creditore emerge di regola ai fini dell'esercizio dell'azione esecutiva contro i singoli condomini, dopo aver agito per la condanna del condominio al pagamento del debito, non per questo l'esistenza di un titolo esecutivo nei confronti del condominio rappresenta necessario presupposto per ottenere i dati dei morosi.

Quindi il giudice di prime cure ha offerto un'interpretazione della norma che **però la legge non dice**; infatti in dottrina la morosità è collegabile all'esistenza dei requisiti indicati dall'articolo 1123 c.c., quindi, anche in capo ai terzi creditori, i morosi sono coloro i quali non hanno correttamente versato nei termini il pagamento degli oneri condominiali.

Il meccanismo operato dall'articolo 63 disp att cc è chiaro nel prevedere che ove il creditore si avvalga della facoltà di agire nei confronti dei condomini morosi, la figura è sempre riconducibile all'articolo 2900 c.c., che proprio per tale ragione prevede quale modello procedimentale la partecipazione al giudizio anche dell'amministratore del condominio quale creditore surrogato, sorgendo di fatto due distinte obbligazioni, la prima concernente **l'intera obbligazione ed una seconda la singola quota che compete ad ogni singolo condomino in ragione dell'art. 1123 c.c** e quindi proprio l'eventuale inerzia dell'amministratore nel riscuotere le quote condominiali, costituisce il presupposto dell'esercizio dell'azione surrogatoria intentata dal terzo creditore nei confronti dei morosi, i cui dati devono quindi essere comunicati dall'amministratore.

Ad avviso di un ormai consolidato orientamento di legittimità la sentenza di condanna dell'ente di gestione per una posta creditoria vantata *“da chi abbia contrattato con l'amministratore equivale a sentenza di condanna e quindi a titolo esecutivo nei confronti di tutti i condomini”*.

Da ciò ne deriva che a seguito della riforma della materia condominiale del 2012, la disposizione in ragione della quale “conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli”, deve essere obbligatoriamente confrontata con la lettera della



disposizione di cui all'art. 63, comma secondo, disp. Att., c.p.c., in forza del quale è precluso ai creditori di agire direttamente nei confronti dei condomini in regola con i propri pagamenti senza preventiva escussione di quelli morosi.

Dovere di cooperazione dell'amministratore nel fornire i dati ed obbligo del creditore del beneficium excussionis si fondono e sono **intercomunicanti**, motivo per cui **la comunicazione di tali dati è doverosa e prescinde dalla previa sussistenza di un titolo esecutivo**.

La doverosità di tale comunicazione dei dati dei condomini morosi rispetta anche quanto affermata da granitica giurisprudenza di legittimità in ordine all'assunto dell'immediata riferibilità ai singoli condomini degli effetti delle obbligazioni assunte dal condominio e dalla conseguente azionabilità pro quota del credito del terzo nei confronti di ciascun partecipante, in ragione della parziarietà (Cass. civ. 9148/08).

Quindi l'appello andava accolto con condanna dell'appellato Condominio al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Seminario di specializzazione

**Locazioni turistiche ed affitti brevi: istruzioni per l'uso**

Scopri di più

## Diritto e procedimento di famiglia

---

# ***Il maggiorenne non autosufficiente fuori sede che torna presso la casa materna legittima la madre a percepire l'assegno di mantenimento***

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Master di specializzazione

## Diritto e processo della famiglia

Scopri di più

### [Cassazione civile sez. I, ordinanza del 22/11/2024, n.30179](#)

Mantenimento del maggiorenne – legittimazione attiva del genitore convivente

(Art. 337 septies c.c.)

**Massima:** *“Il genitore convivente con i figli maggiorenni che si sono allontanati per motivi di studio ma che fanno ritorno periodicamente alla casa familiare legittimano il genitore a chiedere iure proprio il mantenimento per i figli all’altro genitore. Ciò che rileva è che tale abitazione rimanga un punto di riferimento per i figli e che il genitore sia la figura di riferimento per il loro corrente sostentamento e colui che provvede alle loro materiali esigenze.*”

### **CASO**

Un padre agisce per la revoca o la riduzione dell’assegno di mantenimento delle figlie maggiorenni che dopo aver conseguito la laurea, avevano intrapreso corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitaria effettuando esperienze lavorative per brevi periodi.

Le due ragazze si erano trasferite da Napoli a Milano per studiare.

L’uomo riteneva inoltre che la madre delle ragazze non fosse più legittimata a percepire l’assegno di mantenimento perché le figlie non convivevano più stabilmente con lei.

La richiesta era stata respinta dal Tribunale ma la Corte d’appello, in accoglimento del reclamo, dichiarava non più dovuto alla madre il pagamento del contributo al mantenimento per le figlie, essendo venuto meno il presupposto della convivenza con le figlie, che quindi avrebbero dovuto formulare apposita ed autonoma richiesta al padre.

Secondo la Corte la residenza in Milano non poteva essere più essere considerata temporanea poiché lì le ragazze avrebbero potuto accedere ad altre esperienze lavorative. Quanto alla prova dell'indipendenza economica i giudici di merito l'avevano presunta per il raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa.

La Cassazione ha accolto il ricorso della madre e rinviato alla Corte di merito.

### **Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Cassazione.**

In relazione alla cessazione del requisito oggettivo della convivenza con il genitore, i giudici di merito non hanno considerato che la coabitazione è indice della presenza di un più intenso legame di comunanza familiare tra il figlio maggiorenne e il genitore con cui abita.

I rientri sporadici presso l'abitazione del genitore non cambiano i precedenti sistemi di contribuzione familiare. Occorre verificare se il genitore, pur in assenza di una coabitazione abituale o prevalente, continui a provvedere materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.

Inoltre, non potevano essere ignorate due circostanze di fatto volutamente non esaminate in sede di appello.

Una figlia, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza a Milano, era tornata a Napoli presso la madre, e svolgeva pratica forense presso un avvocato del foro di Napoli. Era iscritta presso il C.O.A. di Napoli e non aveva ancora conseguito il titolo di abilitazione.

L'altra figlia aveva seguito a Milano uno stage ai fini della sua formazione lavorativa che non le attribuiva alcuna stabilità professionale, né tanto meno la piena autosufficienza economica. Anche questa faceva rientro a Napoli, presso la madre quando possibile e necessario.

### **Questioni: il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.**

Il principio a cui il giudice di merito deve attenersi è che la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente, in assenza di loro autonoma richiesta giudiziale, sussiste anche se ci sia allontanamento per motivi di studio dalla casa del genitore con cui convivono.

Ciò che il giudice dovrà accertare non è tanto la prevalenza temporale di presenza di ciascuna delle figlie presso l'abitazione del genitore, quanto piuttosto se tale casa costituisce il luogo cui i figli fanno ritorno e che tale genitore sia quello che provvede materialmente alle loro esigenze.

In questo senso la Cassazione Civile n. 29977/2020 che ha risolto un caso simile di uno studente universitario fuori sede.

In conclusione, la coabitazione seppur sporadica per ragioni di studio con un genitore è fatto idoneo a giustificare la deroga alla regola generale della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne non autosufficiente ex art.337 septies c.c..

Master di specializzazione

## Diritto e processo della famiglia

Scopri di più

## Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

---

# ***Atti successivi alla perdita del capitale sociale e principio di adeguatezza degli assetti***

di **Mario Furno**, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

## **Diritto e contenzioso societario per professionisti**

Scopri di più

Sentenza n. 1772 del 04 giugno 2024, Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa;

**Parole chiave:** Amministratore; liquidazione; perdita del capitale sociale; atti di distrazione; pagamento preferenziale; par conditio creditorum

**Massima:** *“È onere della parte convenuta dimostrare di aver proseguito l’attività in un’ottica meramente conservativa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento e quindi dare prova che tali atti non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari”.*

**Riferimenti normativi:** Art. 2476 cc, art. 2741 cc; art. 2484 cc; art. 2485 cc; art. 2486 cc; art. 2394 cc;

### **CASO**

La curatela aveva promosso azione sociale ai sensi dell’art. 146 L.Fall, in relazione agli articoli 2476 co 1 e 6 cc, nei confronti degli amministratori affermando che, a fronte della perdita del capitale sociale, era proseguita l’attività normale d’impresa con conseguente causazione di danno. L’amministratore della società fallita aveva resistito a tale azione sostenendo che la curatela aveva l’onere di indicare e provare le singole condotte, espressione dell’attività di impresa, che concretizzando attività non conservativa sarebbero state portatrici di danno.

### **SOLUZIONE**

Il Tribunale ha respinto la tesi difensiva ed ha accolto la domanda attorea stabilendo che è a carico della parte convenuta dar prova di aver proseguito l’attività in un’ottica meramente conservativa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento dimostrando quindi che tali atti non comportavano un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei

creditori) e fossero giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.

## **QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA**

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Venezia affronta il tema di quale sia il punto di equilibrio tra la prosecuzione della attività in un'ottica meramente conservativa e ciò che costituisce un rischio ingiustificato di impresa, laddove avvenuta la perdita del capitale sociale.

Nel caso in esame, la curatela fallimentare aveva contestato all'amministratore di aver proseguito l'attività tipica d'impresa nonostante l'integrale perdita del capitale sociale, con conseguente violazione degli articoli 2485 e ss cc.

La difesa aveva replicato contestando che spettava alla curatela allegare specificamente le singole condotte portatrici di danno.

Il Tribunale lagunare ha risolto la questione in conformità con l'insegnamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ. 198/2022).

La Suprema Corte ha avuto buona cura di sottolineare che colui che agisce ai sensi dell'art. 2486 cc ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda. Poiché detta azione ha ad oggetto l'accertamento di una attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale realizzata dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, l'attore – ossia la curatela nel caso in esame – ha l'onere di allegare e provare solo la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori.

In definitiva, quindi, l'attore non è anche tenuto a dar prova che tali atti non abbiano finalità liquidatorie e siano espressione della normale attività di impresa.

Rimane agli amministratori convenuti in giudizio dimostrare i singoli specifici atti che, seppur compiuti in epoca successiva allo scioglimento, non abbiano comportato un nuovo rischio di impresa e siano risultati necessari o giustificati dalla finalità liquidatoria.

Ne consegue che l'orientamento del Tribunale veneziano, conforme all'opinione della Suprema Corte, non è oppositivo al compimento di atti negoziali successivamente alla perdita del capitale sociale.

Anzi. Il provvedimento esprime la centralità degli amministratori nella gestione della società, sottolineando i criteri di prudenza e diligenza che informano il loro agire nel momento stesso in cui si verifica una causa di scioglimento; agire che dovrà essere soggetto all'obbligo di conservazione del patrimonio.

Starà quindi agli amministratori comprendere, di volta in volta, se l'atto negoziale successivo

allo scioglimento sia anzitutto idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, poiché tale situazione configura un'attività concretizzante un rischio di impresa.

Inoltre, agli amministratori spetterà comprendere se tali atti siano giustificati da finalità liquidatorie ovvero siano necessari, risolvendosi in entrambe le situazioni in un comportamento informato ed assoggettato all'obbligo di conservare il patrimonio sociale.

Ne consegue che spetterà agli amministratori stessi fornire la prova della necessità e/o giustificatezza di tali specifiche condotte in una prospettiva di conservazione del patrimonio, nonché della circostanza che non costituiscano ex se condotte pregiudizievoli per la conservazione del patrimonio e quindi per i creditori e i soci.

A margine risulta quantomai opportuno collegare la questione di cui si discute con il principio di adeguatezza degli assetti dettato dall'art. 2086 cc come novellato.

È ben vero che tale principio risulta funzionale a preservare la continuità dell'attività di impresa; è altresì vero che la corretta creazione degli assetti adeguati è funzionale anche alla rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità medesima.

Nel consentire la tempestiva rilevazione della perdita della continuità, identificabile nella perdita del capitale sociale, il principio dell'adeguatezza degli assetti opera automaticamente nell'imporre agli amministratori una reazione tempestiva, efficace ed efficiente alla conservazione del capitale sociale.

Il principio di gestione di cui all'art. 2086 cc si esplica in sede liquidatoria proprio nel valutare in modo adeguato quali siano gli atti che possano e debbano essere compiuti a favore della attività di protezione del patrimonio, la cui massimalizzazione è informata al miglior soddisfo dei creditori e dei soci.

In tal senso, il Tribunale veneziano e la Corte di Cassazione sono concordi nel non escludere di per sé la possibilità per gli amministratori di compiere atti, pur in presenza di una totale perdita del capitale sociale; la prova che tali singoli atti risultino essere idonei e giustificati in un'ottica liquidatoria transita quindi necessariamente per la corretta applicazione del principio di corretta amministrazione dettato all'art. 2086 cc.

## Diritto Bancario

---

# Caratteristiche essenziali del conto corrente bancario

di Fabio Fiorucci, Avvocato

Master di specializzazione

## Disciplina dei contratti bancari

Scopri di più

La Corte di Cassazione definisce il conto corrente di corrispondenza, comunemente noto come conto corrente bancario, come un rapporto caratterizzato dall'espletamento di un servizio di cassa, finalizzato alla gestione di operazioni di pagamento o riscossione di somme effettuate, a qualsiasi titolo, per conto del cliente. La disponibilità sul conto può essere costituita mediante il versamento di somme, accrediti sul conto o interventi della banca, i quali possono configurarsi sia come un'apertura di credito in senso proprio, sia come una concessione temporanea di credito. Quest'ultima, nell'ambito del rapporto complessivo, rappresenta una prestazione accessoria rispetto alla principale funzione di mandato, purché non ecceda i relativi limiti e sia conforme ai principi di correttezza e buona fede (Cass. n. 25943/2011).

Il contratto di conto corrente bancario si configura, dunque, come l'accordo attraverso il quale un istituto di credito si impegna a dare esecuzione ai pagamenti disposti dal cliente e a ricevere, per suo conto, somme a lui destinate. La funzione principale del contratto consiste nello svolgimento di un servizio di cassa in favore del correntista, il che ne rappresenta l'aspetto tipico.

Tuttavia, le operazioni di pagamento presuppongono la presenza di una disponibilità di denaro sul conto corrente, comunemente definita «provvista», che il cliente può utilizzare liberamente. La provvista si costituisce, nella prassi, attraverso rimesse effettuate dal correntista o mediante accrediti da parte della banca. Sebbene il servizio di cassa rappresenti il nucleo essenziale del contratto, esso non esaurisce il contenuto dello stesso. Il conto corrente bancario, infatti, presenta ulteriori elementi riconducibili al deposito bancario, quali le operazioni di deposito e prelievo per cassa di somme di denaro.

Il versamento di somme di denaro da parte del cliente costituisce un elemento indefettibile del contratto di conto corrente bancario. Diversamente, le operazioni creditizie a favore del cliente devono considerarsi come eventuali. Si pensi, a titolo esemplificativo, ai pagamenti effettuati **extra fido** o **ultra fido**. Nel primo caso, il cliente utilizza una somma eccedente rispetto alla disponibilità concordata, e la banca acconsente a concedergli ulteriore credito. Nel secondo caso, invece, in assenza di un contratto di apertura di credito, la banca decide comunque di coprire temporaneamente gli scoperti di conto del cliente. In entrambe le ipotesi,



sorge in capo alla banca, quale soggetto che ha effettuato il pagamento, il diritto di esigere immediatamente il credito vantato nei confronti del correntista.

La conclusione del contratto di conto corrente bancario non implica, automaticamente, la concessione di un'apertura di credito. Quest'ultima deve essere espressamente concordata tra le parti. Occorre altresì distinguere tra apertura di credito semplice e apertura di credito in conto corrente. La prima consente al cliente di utilizzare la somma concessa in un'unica soluzione; al contrario, nella seconda, il cliente può non solo utilizzare gradualmente le somme messe a disposizione, ma anche effettuare rimborsi volti a ripristinare la disponibilità del credito.

La giurisprudenza recente ha chiarito che, nel caso di conto corrente cointestato, la facoltà per ciascun intestatario di effettuare operazioni separatamente non può essere presunta sulla base della sola intestazione comune. Tale facoltà deve essere espressamente prevista nel contratto, mediante il rispetto dei requisiti di forma imposti dall'art. 117 del d.lgs. n. 385/1993. L'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari esclude che tale potere possa essere desunto da comportamenti processuali o extraprocessuali delle parti (Cass. n. 25243/2024; conf. Cass. n. 7110/2017).

Master di specializzazione

**Disciplina dei contratti bancari**

Scopri di più

## Soft Skills

---

# *Leadership e genere: alla ricerca di un equilibrio tra stereotipi e realtà*

di **Giulia Maria Picchi** - Senior partner Marketude

Master di specializzazione

## Sostenibilità di impresa: il ruolo del professionista

Scopri di più

La presenza femminile nei ruoli di leadership apicali, come CEO e posizioni di C-Level, resta significativamente inferiore rispetto a quella maschile.

Secondo il **Global Gender Gap Report 2022** del World Economic Forum, a livello globale le donne rappresentano il 31,7% delle posizioni di leadership, con forti variazioni tra settori.

In Italia, la situazione non è molto diversa: le donne occupano il 24% dei ruoli di CEO e il 34% delle posizioni di senior management.

Sebbene i dati mostrino un leggero miglioramento rispetto agli anni precedenti siamo ancora lontani dall'equilibrio di genere.

Questi numeri sollevano interrogativi -anche se a volte non in modo esplicito- non solo sugli ostacoli tradizionali che frenano l'ascesa femminile nelle gerarchie aziendali, come la maternità e il doppio carico familiare e lavorativo, ma anche sulle possibili correlazioni tra il genere e le caratteristiche che rendono un leader tale.

Esistono dunque qualità intrinseche che rendono gli uomini più adatti a ruoli di leadership o si tratta di una percezione alimentata da stereotipi culturali?

Partiamo dicendo una cosa che può sembrare ovvia e che poi merita una riflessione più accurata: un leader è tale se esistono dei follower.

In maniera leggermente più sofisticata, un (una?) leader è tale se un determinato gruppo di persone si dimostra disponibile ad ascoltarlo/a, ad essere guidato e, in generale, gli (le?) riconosce un certo livello di rispetto.

Ma allora se **ascolto, guida e rispetto** sono caratteristiche per così dire intrinseche della leadership, come si intrecciano con il genere?

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Master di specializzazione

**Sostenibilità di impresa: il ruolo del professionista**

Scopri di più